



PROVINCIA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO nella competenza della Giunta Provinciale

N. 84/2015 del 07/08/2015

Oggetto: ADESIONE ALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 105, COMMA 3, DEL D. LGS. 112/1998 RELATIVO ALLE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE E REVISIONE VEICOLI E REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA PROVINCIALE N. 109 DEL 30/04/2002 E N. 145 DEL 28/05/2002

Il Commissario CESARE CASTELLI, in data 07/08/2015, con l'assistenza del Segretario generale STEFANO NEN,

visto l'art. 23, co. 1-quater, de decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 a mente del quale dal 1° gennaio 2015 le attività di cui all'art. 1, co. 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche *“a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni”*;

richiamato il decreto del Prefetto della Provincia di Venezia in data 12 gennaio 2015 con il quale il dott. CESARE CASTELLI, è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente, fino all'insediamento del Consiglio metropolitano con attribuzione dei poteri spettanti al Presidente, al Consiglio ed alla Giunta;

visti:

- Il decreto legislativo n. 112/1998 che, all'art. 105, comma 3, lett. d), dispone l'attribuzione diretta alle Province di funzioni amministrative, già di competenza dello Stato, ed in particolare *“il rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate”*;
- L'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali *“modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998”* sottoscritto in

data 14 febbraio 2002 in sede di conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, finalizzato a concordare le modalità organizzative e procedure per consentire alle Province la piena gestione delle funzioni trasferite;

rilevato che il citato Accordo, al punto 6, prevede che “il controllo tecnico sull'idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di cui al citato art. 239 del Regolamento, è svolto dagli uffici provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a norma dell'art. 104, comma 1, lett. nn), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

preso atto che:

- con deliberazione n. 109 del 30/04/2002, la Giunta provinciale aveva stabilito di non aderire a quanto proposto dall'accordo di cui al punto precedente, con la conseguenza di non devolvere agli uffici provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il controllo tecnico sull'idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 239 del D.P.R. 495/1992;
- con deliberazione n. 145 del 28/05/2002, la Giunta provinciale aveva ritenuto di emanare appositi indirizzi ribadendo e motivando la permanenza della funzione di controllo tecnico, di cui sopra, in capo al Settore Mobilità e Trasporti. Ai fini di tale controllo, la deliberazione 145/2002 aveva inoltre stabilito che “i libretti metrologici delle apparecchiature e delle strumentazioni contenenti il registro dei controlli, delle verifiche iniziali e periodiche e delle riparazioni effettuate sul singolo esemplare, devono essere vidimati dalla Provincia e conservati in copia presso il Settore Mobilità e Trasporti, nel fascicolo relativo all'officina autorizzata, e periodicamente aggiornati”

dato atto che il Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha proposto di omogeneizzare a livello regionale le modalità di effettuazione dei controlli tecnici sull'idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 239 del D.P.R. 495/1992 (attività che rimane di competenza dell'Ente);

considerato che la riorganizzazione, in atto, delle funzioni e del personale attribuiti all'Ente, a seguito delle previsioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni”) e dell'art 1, comma 421, legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), comporta la necessità di trattenere al proprio interno solamente le attività espressamente previste dalla normativa in modo da razionalizzare i processi lavorativi per l'espletamento delle medesime funzioni con le minori risorse umane e finanziarie previste;

constatato che la funzione di controllo tecnico sull'idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni, propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 239 del D.P.R. 495/1992 e, soprattutto, la connessa attività di controllo, vidimazione e conservazione in copia dei libretti metrologici delle apparecchiature e delle strumentazioni contenenti il registro dei controlli, delle verifiche iniziali e periodiche e delle riparazioni effettuate sul singolo esemplare, comporta un notevole sforzo

organizzativo per il Servizio Trasporti, sia in termini di tempo che di personale dedicato, oggi non più sostenibile, con conseguente pregiudizio per la puntuale esecuzione delle funzioni fondamentali;

dato atto che:

1. l'adesione alle previsioni del sopra citato Accordo Stato – Regioni – Enti Locali sottoscritto in data 14 febbraio 2002 in sede di conferenza Unificata, in materia di revisioni, consente di ricondurre i compiti in argomento agli uffici provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
2. per effetto di quanto sopra non saranno più vidimati e conservati, in copia, presso la Provincia di Venezia i libretti metrologici delle apparecchiature e delle strumentazioni contenenti il registro dei controlli, delle verifiche iniziali e periodiche e delle riparazioni effettuate sul singolo esemplare;
3. l'adozione di tale scelta uniforma la posizione della Provincia di Venezia a quella di tutte le Province venete;

ritenuto quindi di modificare le previsioni delle richiamate deliberazioni n. 109 del 30/04/2002 e n. 145 del 28/05/2002, al fine di tener conto del processo di profonda riorganizzazione in atto;

atteso che quanto stabilito con il presente provvedimento si manifesta direttamente consequenziale al citato processo di riordino delle funzioni delle Province, funzionale al subentro della Città metropolitana e necessitato dal vigente quadro di finanza pubblica indotto dalla legge di stabilità 2015;

visto il vigente Statuto della Provincia;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. di aderire all'“Accordo Stato – Regioni – Enti Locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112” sottoscritto in data 14 febbraio 2002 in sede di conferenza Unificata, relativamente all'effettuazione del controllo tecnico sull'idoneità dei locali, attrezzature e strumentazioni propedeutico al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 239 del D.P.R. 495/92, che comunque rimane in carico alla Provincia , futura prossima Città metropolitana;
2. di revocare, pertanto, le deliberazioni di Giunta provinciale n. 109 del 30/04/2002 e n. 145 del 28/05/2002;
3. di incaricare il dirigente del Servizio Trasporti di dare seguito a quanto previsto nel citato Accordo, ai fini del trasferimento delle sopra descritte funzioni all'ufficio provinciale di Venezia del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

IL COMMISSARIO
CESARE CASTELLI

IL SEGRETARIO GENERALE
STEFANO NEN